



# Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale e scientifica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dominicana

A.C. 1993

Nota di verifica n. 140  
16 ottobre 2019

Informazioni sugli atti di riferimento

Atto Camera:	1993
Titolo:	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale e scientifica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dominicana
Relatore per la Commissione di merito:	Di Staso
Gruppo:	M5S
Relazione tecnica (RT):	presente
Iniziativa:	Governativa
Iter al Senato:	Sì
Commissione competente :	III Affari esteri

## Finalità

Il disegno di legge – già approvato dal Senato (A.S. 1138) – reca la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo di Cooperazione culturale e scientifica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dominicana, fatto a Santo Domingo il 5 dicembre 2006.

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica, riferita al testo originario del disegno di legge di ratifica.

Nella presente Nota sono riportati in sintesi i contenuti dell'Accordo che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica (vedi tabella). Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica.

## Oneri quantificati dal provvedimento

(euro)

	2019	2020	A decorrere dal 2021
Art. 3 disegno di legge di ratifica	90.000	90.000	101.880

## Verifica delle quantificazioni

Disposizioni dell'Accordo che presentano profili finanziari	Elementi forniti dalla relazione tecnica
<b>Articolo 1:</b> riporta l'impegno delle Parti per favorire la cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra i due Paesi.	La <a href="#">relazione tecnica</a> non considera la norma.
<b>Articolo 2:</b> descrive l'impegno allo sviluppo della collaborazione tra le rispettive Istituzioni accademiche (con l'intensificazione delle intese interuniversitarie, lo scambio di docenti e	La <a href="#">relazione tecnica</a> , con riguardo alle attività di cooperazione culturale disciplinate dall' <a href="#">articolo 2</a> , elenca le seguenti spese annue: a. contributi per accordi di cooperazione

ricercatori e l'avvio di ricerche congiunte) e all'insegnamento della lingua e letteratura dell'altra Parte, in ambito universitario e scolastico con l'attivazione di Cattedre e Lettorati.

- universitaria, per intensificare la cooperazione fra le istituzioni universitarie dei due Paesi (MIUR): 15.000 euro;
- b. sulla base di precedenti accordi analoghi, l'Italia può offrire annualmente soggiorni di 8 giorni a due docenti universitari dalla Repubblica Dominicana, forfettariamente quantificati in euro 960 a persona per soggiorno (MAECI): 1.920 euro;
  - c. l'Italia può inviare nella Repubblica Dominicana 2 docenti universitari (2 biglietti aerei a/r Roma/Santo Domingo x euro 1.500 cadauno) (MIUR): 3.000 euro;
  - d. contributi ad istituzioni universitarie dominicane per la creazione e il funzionamento di cattedre di lingua italiana (MAECI): 500 euro;
  - e. spese per forniture librerie, materiale didattico ed audiovisivo ad università dominicane per l'insegnamento della lingua italiana (MAECI): 500 euro.

La RT riporta, inoltre, le seguenti precisazioni:

- per gli scambi di docenti e ricercatori universitari, le spese di viaggio sono a carico della Parte inviante e quelle di soggiorno sono sostenute dal Paese ricevente (cfr. punti b e c);
- per i soggiorni di durata inferiore ad un mese la spesa è stata quantificata in maniera omnicomprensiva e forfettaria in 120 euro al giorno e, come da prassi utilizzata in materia, è parametrata al numero di giorni del soggiorno e non alle notti (cfr. punto b).

TOTALE per MIUR: **18.000 euro.**

TOTALE per MAECI: **2.920 euro.**

**Articolo 3:** prevede la collaborazione tra le rispettive amministrazioni archivistiche, le biblioteche e i musei dei due Paesi con scambio di materiali, banche dati ed esperti.

La **relazione tecnica**, in merito all'articolo 3, afferma quanto segue:

- a. sulla base di precedenti accordi analoghi, per promuovere la collaborazione tra le rispettive amministrazioni archivistiche, le biblioteche e i musei dei due Paesi, l'Italia può offrire annualmente soggiorni di 8 giorni a 2 esperti dominicani (un bibliotecario e un archivista), forfettariamente quantificati in 960 euro c.d. (MIBAC): 1.920 euro;
- b. l'Italia può inviare nella Repubblica Dominicana 2 esperti (un bibliotecario e un archivista) (2 biglietti a/r Roma/Santo Domingo per 1.500 euro c.d. (MIBAC): 3.000 euro.

La RT riporta, inoltre, le seguenti precisazioni:

- per gli scambi di esperti le spese di viaggio sono a carico della Parte inviante e quelle di soggiorno sono sostenute dal Paese

	<p>ricevente (cfr. punti a e b);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• per i soggiorni di durata inferiore ad un mese la spesa è stata quantificata in maniera omnicomprensiva e forfettaria in 120 euro al giorno e, come da prassi utilizzata in materia, è parametrata al numero di giorni del soggiorno e non alle notti (cfr. punto a).</li> </ul> <p>TOTALE per MIBAC: <b>4.920 euro</b>.</p>
<p><b>Articolo 4:</b> ammette la possibilità che le Parti possano richiedere agli Organismi internazionali il finanziamento o l'attuazione di programmi o progetti derivanti dalla cooperazione prevista nel presente Accordo.</p>	<p>La <b>relazione tecnica</b> non considera la norma.</p>
<p><b>Articolo 5:</b> prevede la disponibilità delle Parti a creare nel proprio territorio Istituzioni culturali e scolastiche dell'altra Parte.</p>	<p>La <b>relazione tecnica</b> sui contributi per migliorare la conoscenza delle arti, della letteratura e della cultura dei rispettivi paesi afferma un onere per il MAECI di 20.000 euro;</p> <p>TOTALE per MAECI: <b>20.000 euro</b>.</p>
<p><b>Articolo 6:</b> prevede il rafforzamento della collaborazione nel campo dell'istruzione, con scambio di esperti e informazioni su ordinamenti scolastici e metodologie didattiche.</p>	<p>La <b>relazione tecnica</b> afferma che per intensificare la collaborazione nel campo dell'istruzione, mediante lo scambio di esperti e di informazioni sui rispettivi ordinamenti scolastici, è prevista una missione nella Repubblica Dominicana di 2 dirigenti, 1 del MAECI e 1 del MIUR per 4 giorni con i seguenti oneri (solo per l'anno 2021):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• viaggio: 2 biglietti a/r Roma/Santo Domingo (1.500 euro x 2 pp): 3.000 euro;</li> <li>• pernottamento (80 euro x 3 gg x 2 pp): 480 euro;</li> <li>• vitto (60 euro x 4 gg x 2 pp): 480 euro.</li> </ul> <p>TOTALE per MAECI: <b>1.980 euro</b>. TOTALE per MIUR: <b>1.980 euro</b></p>
<p><b>Articolo 7:</b> prevede la possibilità di offrire borse di studio per studenti, specialisti e laureati dell'altra parte secondo programmi da stipulare in Università, nonché Istituzioni umanistiche, artistiche, scientifiche e tecnologiche.</p>	<p>La <b>relazione tecnica</b> afferma che la concessione di borse di studio a studenti dominicani per un totale di 9 mensilità annue (borsellino mensile unitario di 820 euro x 9 mensilità) comporta per (MAECI) una spesa di 7.380 euro.</p> <p>TOTALE per MAECI: <b>7.380 euro</b>.</p>
<p><b>Articolo 8:</b> prevede lo scambio di documentazione sulle rispettive legislazioni riguardanti le Istituzioni di istruzione superiore per determinare principi e criteri di equa valutazione dei titoli di studio rilasciati dalle medesime Istituzioni.</p>	<p>La <b>relazione tecnica</b> afferma che l'articolo non comporta nuovi oneri in quanto trattasi di attività rientranti nell'ambito degli ordinari compiti istituzionali svolti a legislazione vigente dalle competenti amministrazioni. Lo scambio di informazioni ed esperienze, inoltre, si svolgerà in modalità telematica e comunque senza costi aggiuntivi.</p>
<p><b>Articolo 9:</b> prevede la collaborazione in campo editoriale (traduzioni, mostre, fiere del libro e pubblicazioni).</p>	<p>La <b>relazione tecnica</b> in ordine ai contributi per favorire la traduzione e la pubblicazione del libro italiano prevede oneri per il MAECI per</p>

	4.960 euro. TOTALE per MAECI: <b>4.960 euro.</b>
<b>Articolo 10:</b> prevede la collaborazione nei settori della musica, della danza, dell'arte, del teatro, del cinema e delle arti visive (scambio di artisti, mostre, partecipazioni a festival e rassegne).	La <b>relazione tecnica</b> , sulla collaborazione nel campo delle arti visive, attraverso iniziative di rilievo nei settori artistico, cinematografico, teatrale e musicale, prevede oneri per il MAECI per 20.000 euro. TOTALE per MAECI: <b>20.000 euro.</b>
<b>Articolo 11:</b> prevede la collaborazione tra i rispettivi Organismi radiotelevisivi (scambio di informazioni, materiale, esperti).	La <b>relazione tecnica</b> afferma sull'articolo in esame quanto segue: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. per la collaborazione nel settore radio-televisivo, sulla base di precedenti iniziative analoghe, si prevede che l'Italia possa offrire annualmente soggiorni di 8 giorni a 2 esperti dominicani, forfettariamente quantificati in 960 euro cadauno (MAECI): 1.920 euro;</li> <li>b. l'Italia può inviare nella Repubblica Dominicana 2 esperti (un bibliotecario e un archivista) (2 biglietti a/r Roma/Santo Domingo per 1.500 euro cadauno (MAECI): 3.000 euro.</li> </ul> La RT riporta, inoltre, le seguenti precisazioni: <ul style="list-style-type: none"> <li>• per gli scambi di esperti le spese di viaggio sono a carico della Parte inviante e quelle di soggiorno sono sostenute dal Paese ricevente (cfr. punti a e b);</li> <li>• per i soggiorni di durata inferiore ad un mese la spesa è stata quantificata in maniera omnicomprensiva e forfettaria in 120 euro al giorno e, come da prassi utilizzata in materia, è parametrata al numero di giorni del soggiorno e non alle notti (cfr. punto a).</li> </ul> TOTALE per MAECI: <b>4.920 euro.</b>
<b>Articolo 12:</b> prevede la collaborazione tra le Amministrazioni competenti per impedire e reprimere l'esportazione e il traffico illegale di opere d'arte, beni culturali, mezzi audiovisivi e beni, documenti e altri oggetti di valore.	La <b>relazione tecnica</b> afferma che l'articolo non comporta nuovi oneri in quanto trattasi di attività rientranti nell'ambito degli ordinari compiti istituzionali di prevenzione e contrasto al traffico illecito di opere d'arte, già correntemente svolte a legislazione vigente dalle competenti Amministrazioni. In particolare, trattasi di attività svolte istituzionalmente dal MIBAC, anche avvalendosi di apposito nucleo dell'Arma dei Carabinieri (Comando Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale), il cui svolgimento rientra nel programma "Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale" della missione "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici" dello stato di previsione del medesimo Ministero (cap. 1018, 1096, 1020).
<b>Articolo 13:</b> prevede lo scambio di informazioni	La <b>relazione tecnica</b> afferma che l'articolo non

<p>ed esperienze nei settori dello sport e della gioventù.</p>	<p>comporta nuovi oneri in quanto trattasi di attività rientranti nell'ambito degli ordinari compiti istituzionali svolti a legislazione vigente dalle competenti Amministrazioni. Lo scambio di informazioni ed esperienze, inoltre, si svolgerà in modalità telematica e comunque senza costi aggiuntivi.</p>
<p><b>Articolo 14:</b> prevede lo scambio di esperienze nel campo dei diritti umani, libertà civili e politiche, delle pari opportunità tra i due sessi e della tutela delle minoranze etniche, culturali e linguistiche.</p>	<p>La <b>relazione tecnica</b> afferma che l'articolo non comporta nuovi oneri in quanto trattasi di attività rientranti nell'ambito degli ordinari compiti istituzionali svolti a legislazione vigente dalle competenti Amministrazioni. Lo scambio di informazioni ed esperienze, inoltre, si svolgerà in modalità telematica e comunque senza costi aggiuntivi.</p>
<p><b>Articolo 15:</b> prevede lo sviluppo della cooperazione scientifica e tecnologica tra istituzioni e organizzazioni scientifiche, pubbliche e private dei due Paesi, indicando i mezzi con cui sarà realizzata, tra i quali lo scambio di studiosi, l'organizzazione di seminari e ricerche comuni, lo scambio di documentazione scientifica e tecnica e la partecipazione congiunta a programmi quadro dell'UE per le ricerche.</p>	<p>La <b>relazione tecnica</b> afferma quanto segue:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>sulla base di precedenti accordi analoghi, per promuovere la cooperazione scientifica e tecnologica e favorire la realizzazione di progetti di ricerca congiunti, l'Italia può offrire annualmente 3 soggiorni di ricerca di 30 giorni a docenti o ricercatori dominicani, forfettariamente quantificati in 1.360 euro per soggiorno (MAECI): 3.900 euro;</li> <li>l'Italia può inviare nella Repubblica dominicana 2 docenti o ricercatori universitari (2 biglietti a/r Roma/Santo Domingo per 1.500 euro c.d.) (MAECI): 3.000 euro.</li> </ol> <p>La RT riporta, inoltre, le seguenti precisazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>per gli scambi di docenti o ricercatori universitari, le spese di viaggio sono a carico della Parte inviante e quelle di soggiorno sono sostenute dal Paese ricevente (cfr. punti a e b);</li> <li>per i soggiorni della durata di un mese la spesa è stata quantificata in maniera omnicomprensiva e forfettaria in euro 1.300 al mese, in linea con la prassi utilizzata in materia (cfr. punto a).</li> </ul> <p><b>TOTALE per MAECI: 6.900 euro.</b></p>
<p><b>Articolo 16:</b> prevede la collaborazione nei settori dell'archeologia, antropologia, nonché nella conservazione, recupero e restauro del patrimonio culturale.</p>	<p>La <b>relazione tecnica</b> afferma che la disposizione non comporta nuovi oneri in quanto trattasi di attività rientranti nell'ambito degli ordinari compiti istituzionali svolti a legislazione vigente dalle competenti Amministrazioni. Lo scambio di informazioni ed esperienze, inoltre, si svolgerà in modalità telematica e comunque senza costi aggiuntivi.</p>
<p><b>Articolo 17:</b> le Parti si impegnano a facilitare l'ingresso, la permanenza e l'uscita di persone, materiali e attrezzature che siano previsti nelle attività indicate nel presente accordo.</p>	<p>La <b>relazione tecnica</b> non considera la norma.</p>

<p><b>Articolo 18:</b> disciplina la protezione dei diritti sulla proprietà intellettuale derivante dall'attuazione del presente Accordo.</p>	<p>La <b>relazione tecnica</b> afferma che la disposizione prevede a carico delle Parti una mera attività di facilitazione, impegnandosi a non ostacolare o contrastare gli scambi ivi previsti. Le attività di consultazione avverranno in modalità telematica e comunque tramite i canali diplomatici. Pertanto, dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.</p>
<p><b>Articolo 19:</b> istituisce una Commissione mista italo-dominicana che si riunirà alternativamente nelle capitali dei due Paesi, per esaminare lo sviluppo della cooperazione culturale e redigere i programmi esecutivi pluriennali.</p>	<p>La <b>relazione tecnica</b> afferma che la istituenda Commissione si riunirà alternativamente in Italia e nella Repubblica Dominicana ogni tre anni. Nell'ipotesi dell'invio di 4 dirigenti nella Repubblica Dominicana nel 2021 (di cui 2 del MAECI e 2 del MIUR) per 4 giorni, la relativa spesa viene così quantificata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• viaggio (1.500 euro x 4 biglietti a/r Roma/Santo Domingo): 6.000 euro;</li> <li>• pernottamento (80 euro x 3 gg x 4 pp): 960 euro;</li> <li>• vitto (60 euro x 4 gg x 4 pp): 960 euro.</li> </ul> <p>TOTALE per MAECI: <b>3.960 euro</b>. TOTALE per MIUR: <b>3.960 euro</b>.</p>
<p><b>Articolo 20:</b> disciplina il procedimento di entrata in vigore dell'Accordo che ha durata illimitata, potrà essere modificato consensualmente e su cui ciascuna Parte potrà recedere in qualsiasi momento.</p>	<p>La <b>relazione tecnica</b> afferma che dalla disposizione non discendono oneri per la finanza pubblica in quanto per ciò che concerne le eventuali future modifiche dell'Accordo, le stesse saranno effettuate secondo le disposizioni vigenti e, quindi, nell'eventualità di modifiche comportanti nuovi o maggiori oneri, mediante apposita autorizzazione con provvedimento legislativo <i>ad hoc</i>.</p>

<b>Riepilogo degli oneri derivanti dell'Accordo distinti per articolo (in euro)</b>			
	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>dal 2021</b>
<b>Art. 2</b>	20.920	20.920	20.920
<b>Art. 3</b>	4.920	4.920	4.920
<b>Art. 5</b>	20.000	20.000	20.000
<b>Art. 6</b>	-	-	3.960
<b>Art. 7</b>	7.380	7.380	7.380
<b>Art. 8</b>	-	-	-
<b>Art. 9</b>	4.960	4.960	4.960
<b>Art. 10</b>	20.000	20.000	20.000
<b>Art. 11</b>	4.920	4.920	4.920
<b>Art. 12</b>	-	-	-
<b>Art. 13</b>	-	-	-

<b>Art. 14</b>	-	-	-
<b>Art. 15</b>	6.900	6.900	6.900
<b>Art. 16</b>	-	-	-
<b>Art. 18</b>	-	-	-
<b>Art. 19</b>	-	-	7.920
<b>TOTALE</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>101.880</b>

<b>Riepilogo degli oneri discendenti dall'Accordo e suddivisione tra le amministrazioni</b> <i>(in euro)</i>			
<b>Ministero</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>dal 2021</b>
<b>MAECI</b>	67.080	67.080	73.020
<b>MIUR</b>	18.000	18.000	23.940
<b>MIBAC</b>	4.920	4.920	4.920
<b>TOTALI</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>101.880</b>

<b>Disposizioni del disegno di legge di ratifica che presentano profili finanziari</b>	<b>Elementi forniti dalla relazione</b>
<p><b>Articolo 3:</b> prevede che agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli <u>articoli 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 15 e 19 dell'Accordo, valutati in 90.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e in 101.880 euro annui a decorrere dall'anno 2021</u>, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri.</p> <p><b>Articolo 4:</b> contiene la clausola di invarianza finanziaria per cui dalle disposizioni dell'Accordo, ad esclusione degli <u>articoli 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 15 e 19 dell'Accordo</u>, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 1). Agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 20 dell'Accordo, si fa fronte con apposito provvedimento legislativo (comma 2).</p>	<p>La <b>relazione tecnica</b> precisa che l'onere complessivamente discende dagli articoli indicati dagli articoli dell'accordo indicati è pari a 90.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e a 101.880 euro a decorrere dal 2021. Inoltre, dai restanti articoli dell'accordo rispetto a quelli indicati nella tabella sopra riportata non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p> <p>Agli oneri derivanti dal provvedimento si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al MAECI.</p>

**In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia preliminarmente che il provvedimento eca l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo di Cooperazione culturale e scientifica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dominicana, i cui oneri vengono indicati dall'art. 3, comma 1, del disegno di legge di ratifica in euro 90.000 annui per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e in 101.880 a decorrere dal 2021.

Al riguardo si osserva che tutti gli oneri stimati dalla relazione tecnica sono configurati come "spese autorizzate" e, quindi, come limiti di spesa. Appare pertanto necessario acquisire l'avviso del Governo circa la prudenzialità di configurare all'interno di tale limite spese obbligatorie, ai sensi di trattati internazionali, tra cui, in particolare, quelle riferite a missioni che in analoghi provvedimenti sono

definite, viceversa, come spese "valutate".

Inoltre, in merito alla Commissione prevista all'art. 19 dell'Accordo, che si riunisce ogni 3 anni, a decorrere dal 3° anno dall'entrata in vigore dell'Accordo, si osserva che tale ipotesi, che condiziona la modulazione temporale del relativo onere, è riportata nella medesima RT ma non emerge espressamente dal testo dell'Accordo né dal disegno di legge di ratifica. La quantificazione appare pertanto corretta nel presupposto che trovi effettiva applicazione l'ipotesi indicata.

Infine, si prende atto dei restanti elementi ed ipotesi formulati dalla relazione tecnica con riguardo alla neutralità finanziaria delle norme di cui agli artt. 8, 12, 13, 14, 16 e 18 dell'Accordo nonché di quanto stabilito dall'art. 4 del disegno di legge di ratifica, in base al quale agli eventuali oneri relativi all'articolo 20 dell'Accordo, si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

**In merito ai profili di copertura finanziaria**, si segnala preliminarmente che l'articolo 3, comma 2, del presente disegno di legge fa fronte agli oneri derivanti dagli articoli 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 15 e 19 dell'Accordo oggetto di ratifica, pari a 90.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e a 101.880 euro a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale relativo al bilancio triennale 2019-2021. Ciò considerato, non si hanno osservazioni da formulare, giacché il citato accantonamento reca le occorrenti disponibilità.

Occorre peraltro rilevare che gli oneri oggetto di copertura, sebbene complessivamente espressi in termini di limite massimo di spesa, si riferiscono in parte anche a mere previsioni di spesa<sup>[1]</sup>, ossia a spese non comprimibili nell'ambito di un limite massimo. Tuttavia, considerate da un lato l'esiguità delle citate previsioni di spesa, stimate dalla relazione tecnica in circa 33.500 euro annui - peraltro integralmente coperte -, dall'altro l'opportunità di evitare un ulteriore passaggio parlamentare, si potrebbe valutare la possibilità di non apportare modifiche al testo, lasciando inalterata la clausola di copertura finanziaria.

In questa stessa prospettiva si evidenzia, inoltre, che gli oneri permanenti decorrenti dall'anno 2021 devono intendersi a carattere "annuo", pur in mancanza di una precisazione in tal senso nel testo del provvedimento.

Si fa presente, infine, che l'onere connesso alla partecipazione di una delegazione italiana alla istituenda Commissione mista di cui all'articolo 19 dell'Accordo, che la relazione tecnica quantifica in 7.920 euro annui a decorrere dal 2021, si verifica esclusivamente nel caso in cui i lavori del citato organismo abbiano luogo presso il Paese estero, posto che la Commissione si riunisce ogni tre anni alternativamente nei Paesi contraenti. Pertanto, al fine di consentire la verifica della corretta determinazione della decorrenza del predetto onere, appare necessario che il Governo assicuri che la prima riunione della Commissione mista, di cui alla citata disposizione dell'Accordo, avrà luogo nella Repubblica Dominicana nell'anno 2021.

<sup>[1]</sup> Si tratta, in particolare, delle spese di missione e di soggiorno di cui agli articoli 2, 3, 6 e 11 dell'Accordo.